

Comune di Abbiategrasso

Città Metropolitana di Milano



SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Servizio Fiscalità Locale

**Regolamento
per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 31/03/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 – Presupposto del canone	6
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
Articolo 15 – Dichiarazione.....	8
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	8
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 18 - Accertamento	9
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	10
Articolo 21 – Riduzioni	10
Articolo 22 - Esenzioni	11
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	12
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	12
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	12
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	12
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	12
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	13
Articolo 29 - Riduzione del diritto	14
Articolo 30 - Esenzione dal diritto	14
Articolo 31 - Pagamento del diritto	14
Articolo 32 - Norme di rinvio	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	15
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	15
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	15
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	15
Articolo 36 - Occupazioni abusive	15
Articolo 37 - Domanda di occupazione	16
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	17
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	17
Articolo 40 - Durata dell’occupazione	17
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	18
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	18

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	18
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	19
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	19
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	19
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	20
Articolo 49 - Passi carrabili	21
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunica- zione	21
Articolo 51 - Soggetto passivo.....	22
Articolo 52 - Agevolazioni	22
Articolo 53 - Esenzioni	23
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	24
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	24
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva	24
Articolo 57 - Rimborsi	25
Articolo 58 - Sanzioni	25
Articolo 59 - Attività di recupero.....	25
CAPO V – CANONE MERCATALE	25
Articolo 60 – Disposizioni generali.....	25
Articolo 61 - Funzionario Responsabile	26
Articolo 62 - Domanda di occupazione	26
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	26
Articolo 64 - Classificazione delle strade.....	27
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	27
Articolo 66 - Occupazioni abusive	27
Articolo 67 - Soggetto passivo.....	28
Articolo 68 - Agevolazioni	28
Articolo 69 - versamento del canone per le occupazioni permanenti	28
Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva	28
Articolo 71 - Rimborsi	28
Articolo 72 - Sanzioni	29
Articolo 73 - Attività di recupero.....	29
Articolo 74 -Disposizioni finali e transitorie	30

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono abrogati:
 - il Regolamento Canone per l'Installazione di Mezzi pubblicitari adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87/2006 e s.m.i.;
 - il Regolamento Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2006 e s.m.i.;
 - il Regolamento comunale per la disciplina delle Affissioni e Diritto sulle Pubbliche Affissioni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/1994 e s.m.i.;
 - il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale non Ricognitorio ex art. 27 del DLgs. 282/1992, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 268/2013 e s.m.i.;
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 11/06/2008 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2014.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Fiscalità Locale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli impianti ed i relativi metri quadrati sono riportati nell'allegato b) quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione per motivi di interesse pubblico, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8 di ogni giorno.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, gli indici previsti dal Piano comunale di zonizzazione.
4. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale, nei casi previsti dalla legge.
5. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati su tutto il territorio comunale a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;

- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, o al Concessionario se incaricato, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune, o al Concessionario se incaricato, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o all'affidatario del servizio prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o l'Affidatario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo ed il 30 giugno; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 1 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la

medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi applicati al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi applicati al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, a tale scopo si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e si presumo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, sulla base di copia del verbale redatto dalla Polizia Locale e inviato all'Ufficio Fiscalità Locale o al soggetto affidatario del servizio.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione; se la pubblicità è effettuata all'esterno dei veicoli di cui al comma 1,
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.
5. Per la pubblicità ordinaria permanente e temporanea, nonché quella effettuata con veicoli, posta in essere in forma luminosa o illuminata, è dovuto il canone in base alla tariffa standard giornaliera.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che limitano l'accessibilità all'esercizio hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche e/o a livello professionistico;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni (impianti pubblicitari di pubblica utilità – impianto pubblicitario di servizio) è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 11/06/2008 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2014.
- 3.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Abbiategrasso costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 40,00 per ciascuna commissione, il diritto d'urgenza dovrà essere attribuito al concessionario vista la particolarità del servizio.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. la riduzione di cui al comma precedente non opera se i manifesti riportano indicazione di sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Abbiategrasso e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) I manifesti delle Autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Fiscalità Locale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Si considerano altresì temporanee le occupazioni anche di durata superiore all'anno il cui atto di concessione limiti l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione

dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate. L'atto di accertamento è emesso a seguito dell'acquisizione del verbale della Polizia Locale di cui al comma 2).

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di occupazione di suolo pubblico a carattere permanente – stante la complessità della valutazione degli eventuali allestimenti e dell'impatto che gli stessi generano sul territorio nonché la necessità di reperire pareri di Enti terzi – dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta dal servizio comunale per la gestione del patrimonio.
3. La domanda di concessione o autorizzazione temporanea, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) l'indirizzo email di posta elettronica per il richiedente persona fisica, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) se il richiedente è una persona giuridica;
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
5. È consentita l'occupazione temporanea prima del conseguimento del formale provvedimento autorizzativo soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale,

il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare l'autorizzazione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. E' di competenza della Polizia locale il rilascio degli atti di autorizzazione per le occupazioni temporanee. Sono di competenza dell'Ufficio comunale che si occupa di gestire il patrimonio dell'Ente il rilascio degli atti di concessione.
2. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione. La domanda deve essere presentata **al protocollo generale dell'Ente e verrà trattata** da:
 - a) Settore tecnico per tramite dei servizi competenti per occupazioni di carattere stabile (es.: chioschi, edicole, distributori di carburante, condutture, ambulanti titolari di posteggio fisso, ect.)
 - b) Settore Polizia Municipale per le occupazioni a carattere temporaneo (es.: ponteggi, fioriere, attività culturali, ricreative, sportive, etc.)

Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio comunale competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sulla quale la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

L'autorizzazione/concessione verrà rilasciata nei tempi previsti dalle norme vigenti in materia, tenuto conto anche delle eventuali tempistiche endoprocedimentali.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese o, riconosciuta la pubblica utilità, acquisita gratuitamente al patrimonio dell'Ente;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 6 salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto ma non verrà riconosciuto alcun ulteriore indennizzo.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l'occupazione è in corso, all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 86 del 29/11/2006, allegato a) del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
4. E' istituita la categoria speciale nelle Strade indicate di seguito:
 - S.S. 494 - STRADA STATALE VIGEVANESE - VIA DANTE
 - S.S. 526 - VIA ADA NEGRILa tariffa per le vie in categoria speciale è aumentata del 100%.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta al 30 per cento.
7. La tariffa è parimenti ridotta al 20 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione permanente rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di

infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) Per le occupazioni di durata non inferiori a quindici (15) giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento (il numero dei giorni per beneficiare dell'agevolazione va conteggiato con riferimento alla durata complessiva dell'occupazione, risultante dall'atto di autorizzazione, sommando dunque anche le giornate non continuative);
 - d) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
 - g) Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti, anche titolari di posteggio, e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento.
 - h) Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi svolgenti attività di ristorazione, bar e similari la tariffa è ridotta del 50 per cento nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, limitatamente al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 24,00 ed al sabato e alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 24,00".

- i) Per le occupazioni con tende e simili, il canone è ridotto al 30%;
 - j) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante il canone è ridotto al 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che limitano l'accessibilità all'esercizio, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 60 minuti, o per le quali non è comunque richiesta un'autorizzazione da parte del Comune;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantonamento;
 - i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - j) vasche biologiche;
 - k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino purché la manutenzione degli arredi stessi sia effettuata dal richiedente l'occupazione;
 - m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - n) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - o) le occupazioni temporanee effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 Giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
1. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi applicati al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 58 - Sanzioni

2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi applicati al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
1. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00 salvo che si tratti di violazioni ripetute.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Fiscalità Locale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Il commercio su aree pubbliche nell'ambito dei mercati è svolto su posteggi dati in concessione per il periodo massimo di dieci anni.
2. Le procedure di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita nei mercati e di rilascio della relativa concessione di posteggio sono disciplinate dal Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Area Pubblica approvato con delibera di C.C. n. 38 del 09.04.2002 e s.m.i.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
4. Le occupazioni in occasioni delle fiere su area pubblica e della spunta sono soggette alla disciplina prevista per l'occupazione temporanea.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Le occupazioni in occasioni delle fiere su area pubblica e della spunta sono soggette alla disciplina prevista per l'occupazione temporanea.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 86 del 29/11/2006.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 40 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee (fiere su area pubblica e spunta) sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati, superiori a 30 giorni, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50 per cento.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni realizzate, da venditori ambulanti, anche titolari di posteggio, e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 71 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi applicati al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 72 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi applicati al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 73 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00 salvo che si tratti di violazioni ripetute.

Articolo 74 – Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del Canone Patrimoniale Unico disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2021.
2. Le concessioni o le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2021, nonché nel periodo transitorio così come definito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/02/2021, restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare, con le procedure indicate dal presente regolamento.
3. Nei giorni di commemorazione nazionale 27 Gennaio (Giornata della Memoria), 10 Febbraio – (Giorno del Ricordo), 21 Marzo (giornata di commemorazione delle vittime di mafia), 25 Aprile (Anniversario della Liberazione dal Nazi-Fascismo), 1 Maggio (Festa dei Lavoratori), 9 Maggio (Giorno della Memoria dedicato alle Vittime del Terrorismo Interno e Internazionale, e delle stragi di tale matrice), 2 Giugno (Festa della Repubblica) 4 Novembre (Giorno dell'Unità Nazionale), 20 Novembre (Giornata dei Diritti dei Bambini), 25 Novembre (Giornata contro la violenza sulle donne e il femminicidio), saranno autorizzate esclusivamente le occupazioni di suolo pubblico relative ad iniziative realizzate di concerto con l'Amministrazione Comunale. Tali restrizioni non potranno essere applicate per le rappresentanze politiche che concorrono alle elezioni, allorquando le sopracitate commemorazioni cadano in periodo di propaganda elettorale.

OCCUPAZIONE SUOLO		
Tariffa Standard Annuale	€	50,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	1,20
Tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 abitanti	€	1,00

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Tipologia Occupazione-PERMANENTI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2	Tariffa Z3	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z3
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 34,38	0,69	€ 25,79	0,52	€ 17,19	0,34
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione del 50%)	€ 17,19	0,34	€ 12,89	0,26	€ 8,60	0,17
Occupazione con tende fisse o retraibili (Riduzione del 70%)	€ 10,31	0,21	€ 7,74	0,15	€ 5,16	0,10
Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (Riduzione del 10%)	€ 30,94	0,62	€ 23,21	0,46	€ 15,47	0,31
Dissuasori di sosta	€ 34,38	0,69	€ 25,79	0,52	€ 17,19	0,34
Passi Carrabili costruiti da privati (Riduzione del 50%)	€ 17,19	0,34	€ 12,89	0,26	€ 8,60	0,17
Passi Carrabili costruiti dal comune con superficie fino a 9 mq (Riduzione del 50%)	€ 17,19	0,34	€ 12,89	0,26	€ 8,60	0,17
Passi Carrabili costruiti dal comune con superficie superiore a 9 mq (la parte eccedente viene calcolata in ragione del 10%) (Riduzione del 50%)	€ 17,19	0,34	€ 12,89	0,26	€ 8,60	0,17
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione del 70%)	€ 10,31	0,21	€ 7,74	0,15	€ 5,16	0,10
Passi Carrabili inutilizzati/inutilizzabili (Riduzione del 80%)	€ 6,88	0,14	€ 5,16	0,10	€ 3,44	0,07
Passi Carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione del 70%)	€ 10,31	0,21	€ 7,74	0,15	€ 5,16	0,10

DISTRIBUTORI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2	Tariffa Z3	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z3
Distributori automatici tabacchi	€ 17,19	0,34	€ 12,89	0,26	€ 8,60	0,17
Distributori di carburanti	€ 57,30	1,15	€ 42,98	0,86	€ 28,65	0,57

INFRASTRUTTURE-RETI	Tariffa Unica	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Cavi e Condutture (Infrastrutture di rete)	€ 1,00	1,00

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

$[Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Rapporto\ Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Durata] * [Coefficiente\ di\ Durata\ Oraria]$

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2	Tariffa Z3	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z3
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 2,75	2,29	€ 2,06	1,72	€ 1,38	1,15
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale (Riduzione del 50%)	€ 1,38	1,15	€ 1,03	0,86	€ 0,69	0,57
Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta il canone. (Riduzione del 70%)	€ 0,83	0,69	€ 0,62	0,52	€ 0,41	0,34
Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo (Aumento del 20%)	€ 3,30	2,75	€ 2,48	2,06	€ 1,65	1,38
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%)	€ 1,38	1,15	€ 1,03	0,86	€ 0,69	0,57
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	€ 0,55	0,46	€ 0,41	0,34	€ 0,28	0,23
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate (Riduzione dell'10%)	€ 2,48	2,06	€ 1,86	1,55	€ 1,24	1,03
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione dell'50%)	€ 1,38	1,15	€ 1,03	0,86	€ 0,69	0,57
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali (Riduzione dell'80%)	€ 0,55	0,46	€ 0,41	0,34	€ 0,28	0,23

Coefficiente di Durata (cumulabili)	Coefficiente di Riduzione
Fino a 14 giorni	1
da 15 giorni a 30 giorni	0,8
superiore a 30 giorni	0,5

Coefficiente di Durata-Oraria solo per pubblici esercizi con attività di ristorazione, bar e simili, limitatamente al periodo 01/05 - 31/10	Coefficiente di Riduzione
Dalle ore 18 alle 24 (il venerdì)	0,5
Dalle ore 10 alle 24 (sabato e domenica)	0,5

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:

[Tariffa Standard][Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*

Mercato Cittadino Ricorrente	Tariffa	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
	€ 1,50	1,25

La tariffa di € 1,50 deve essere abbattuta del 30% come previsto dal comma 843 della legge 160/19, suddivisa per 24 ore e moltiplicata per un massimo di 9 ore (periodo di occupazione mercantile)

Es: $(1,50€ - 30\%) / 24 * 7 \text{ ore} = 1,05 / 24 * 7 = 0,30 \text{ €}$

Formula Determinazione Tariffa Quote Aggiuntive Canone:

[Tariffa Standard][Coefficiente Quota Aggiuntiva]*

Quote Aggiuntive Canone	Coefficiente Quota Aggiuntiva

Diffusione Messaggi Pubblicitari		
Tariffa Standard Annuale	€	50,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	1,20

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]*

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,46	€ 22,92
superiore a 1 mq -Cat. Norm. - Opaco	0,46	€ 22,92
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	0,69	€ 34,38
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	0,92	€ 45,84
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,92	€ 45,84
superiore a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,92	€ 45,84
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,15	€ 57,30
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,38	€ 68,76
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	1,70	€ 84,81
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	2,57	€ 128,36

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Pubbliche Affissioni]*

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa
Affissioni Manifesto fino a 1 mq.	1,55	€ 1,86
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	1,55	€ 1,86

Coefficiente Pubbliche Affissioni per Urgenza	Coefficiente	Tariffa
Urgenza diritti di affissione	32,28	€ 38,73

Diffusione Messaggi Pubblicitari Categoria Speciale

Tariffa Standard Annuale	€	50,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	1,20

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]*

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Speciale -Opaca	0,92	€ 45,84
superiore a 1 mq -Cat. Speciale - Opaco	0,92	€ 45,84
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Speciale - Opaca	1,15	€ 57,30
sup. a 8,5 mq - Cat. Speciale - Opaca	1,38	€ 68,76
fino a 1 mq -Cat. Speciale - Luminosa	1,38	€ 68,76
superiore a 1 mq -Cat. Speciale - Luminosa	1,38	€ 68,76
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Speciale - Luminosa	1,60	€ 80,22
sup. a 8,5 mq - Cat. Speciale - Luminosa	1,84	€ 91,68
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	1,70	€ 84,81
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	2,57	€ 128,36

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Pubbliche Affissioni]*

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa
Affissioni Manifesto fino a 1 mq.	1,55	€ 1,86
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	1,55	€ 1,86

Coefficiente Pubbliche Affissioni per Urgenza	Coefficiente	Tariffa
Urgenza diritti di affissione	32,28	€ 38,73

ALLEGATO C

Elenco alfabetico delle località, vie, piazze ed altre aree pubbliche per la classificazione delle ZONE (ZONA 1, ZONA 2 e ZONA 3 ecc.)

IDSTRADA	CODSTRADA	NOMESTRADA	CATEGORIA STRADA
12	50	P.ZZA ALLENDE S.	1
19	100	VIA ANNONI A.	1
28	190	VIA BINAGHI A.	1
33	230	VIA BORSANI	1
42	290	L.GO CADUTI DEL LAVORO	1
48	340	VIA CANTU' C.	1
51	370	VIA CARABELLI A.	1
59	440	P.ZZA CASTELLO	1
61	450	VIALE CATTANEO C.	1
62	460	VIALE CAVALLOTTI F.	1
63	470	P.ZZA CAVOUR C.	1
64	480	P.ZZA CAZZAMINI MUSSI B.	1
65	490	P.GGIO CENTRALE	1
69	520	P.ZZA CINQUE GIORNATE	1
76	560	VIA CONFALONIERI F.	1
77	570	VIA CORRENTI C.	1
79	590	V.LO CORTAZZA	1
97	730	VIALE DELL'UOMO S.	1
105	800	VIA DONATORI DI SANGUE	1
134	1050	P.ZZA GARIBALDI G.	1
144	1121	P.ZZA GOLGI C.	1
155	1200	C.SO ITALIA	1
167	1290	V.LO MAGAZZENO	1
168	1300	VIA MAGENTA	1
174	1360	VIALE MANZONI A.	1
175	1370	P.ZZA MARCONI G.	1
181	1410	C.SO MATTEOTTI G.	1
186	1420	VIALE MAZZINI	1
193	1470	VIA MILANO	1
197	1510	VIA MISERICORDIA	1
212	1600	VIA MOTTA	1
214	1620	VIALE NEGRI G.	1
216	1640	VIA NOVARA	1
224	1710	VIA PALESTRO	1
225	1720	VIALE PAPA GIOV. XXIII	1
235	1780	VIA PAVIA	1
245	1850	VIA PIATTI G.B.	1
271	2090	VIA SAN CARLO	1
277	2130	C.SO SAN MARTINO	1
278	2140	C.SO SAN PIETRO	1
279	2141	P.ZZA SAN PIETRO	1
281	2170	V.LO SANTA MARIA	1
280	2160	VIA SANTA MARIA	1
296	2290	VIALE SFORZA G.G.	1
297	2300	VIA SOLFERINO	1
309	2390	VIA TEOTTI A.	1

310	2400	VIA TICINO	1
337	2620	P.ZZA VITTORIO VENETO	1
324	2530	C.SO XX SETTEMBRE	1
322	2510	P.ZZA XXV APRILE	1
16	70	ALZ. NAV.GRANDE	2
25	160	VIA BATTISTI C.	2
31	210	VIA BOCCHERINI L.	2
40	270	VIA CADORNA L.	2
50	360	VIA CAPRERA	2
68	510	VIA CHIESA D.	2
74	540	VIA COLOMBO C.	2
84	630	VIA CURIONI	2
89	670	VIA DA VINCI L.	2
88	660	VIA DANTE	2
93	690	VIA DE AMICIS E.	2
94	700	VIA DE' GOZZADINI B.	2
108	810	VIA DONIZETTI G.	2
21	120	VIA F.LLI BANDIERA	2
44	310	VIA F.LLI CAIROLI	2
119	910	VIA FIUME	2
124	950	VIA FOLLETTA	2
125	960	VIA FOSCOLO U.	2
129	1000	VIA GALILEI G.	2
131	1020	VIA GALLI E.	2
46	330	VIA GEN. CANTORE A.	2
442	3270	C.NA GINIBISSA	2
136	1065	VIALE GIOTTO	2
138	1080	VIA GIRAMO F.	2
145	1130	VIA GORIZIA	2
149	1160	VIA GREPPI	2
150	1170	VIA GROSSI T.	2
262	2000	VIA IV NOVEMBRE	2
160	1240	VIA LEGNANO	2
163	1270	VIA LOMELLINA	2
169	1310	VIA MAGGI C.M.	2
171	1330	VIA MAMELI G.	2
172	1340	VIA MANARA L.	2
189	1440	VIA MENTANA	2
209	1570	VIA MONTE SANTO	2
220	1670	VIA OMBONI G.	2
592	4219	VIALE PAPA PAOLO VI	2
243	1830	VIA PEROSI L.	2
246	1860	VIA PIAVE	2
254	1920	VIA PONTIDA	2
256	1940	VIA PORTA C.	2
72	530	VIA PRIV.COCINI	2
260	1980	VIA PUECHER G.	2
268	2060	VIA SABOTINO	2
272	2100	L.GO SANCHIOLI	2
288	2230	VIA SCIESA A.	2

303	2340	VIA STATUTO	2
311	2410	V.LO TICINO	2
316	2450	VIA TRENTO	2
533	3850	C.LLO TRIESTE	2
327	2560	VIA VERDI G.	2
330	2580	VIA VESPUCCI A.	2
338	2630	VIA VIVALDI A.	2
323	2520	VIA XXIV MAGGIO	2
4	10	VIA ABBA G. C.	3
9	20	VIA ALBANIA	3
10	30	VIA ALFIERI V.	3
75	550	VIA ALLA CONCA	3
335	2610	VIA ALLA VITTORIA	3
13	51	ALZ. CANALE SCOLMATORE	3
15	60	ALZ. NAV.BEREGUARDO	3
17	80	VIA AMENDOLA G.	3
18	90	VIA ANFOSSI A.	3
589	4215	VIA ARCONATI G.	3
20	110	VIA ARRIGONI V.	3
22	130	VIA BANFI A.	3
23	140	VIA BARACCA F.	3
24	150	VIA BASSI U.	3
26	170	VIA BELLINI V.	3
584	4211	VIA BERMANI I.	3
591	4218	VIA BERRA	3
27	180	V.LO BEZZECCA	3
582	4200	VIA BIANCHI E.	3
29	200	VIA BIXIO N.	3
32	220	VIA BOLLINI G.	3
35	240	VIA BRAMANTE D.	3
36	241	VIA BRISCONNO	3
37	242	VIA BRODOLINI	3
371	2789	VIA BRUNELLESCHI	3
38	250	VIA BUONARROTI M.	3
39	260	VIA BUOZZI B.	3
41	280	VIA CADUTI DI CEFALONIA	3
43	300	VIA CAGNOLA L.	3
45	320	VIA CANONICA L.	3
49	350	VIA CANZIO	3
52	380	VIA CARAVAGGIO	3
596	4221	VIA CARDINAL FERRARI	3
53	390	VIA CARDUCCI G.	3
54	400	VIA CARINI G.	3
56	420	VIA CASAZZA A.	3
58	430	VIA CASSOLNOVO	3
67	509	L.GO CHAPLIN C.	3
604	4228	VIA COLLODI	3
78	580	VIA CORSICA	3
80	600	VIA CRIVELLINO	3
81	610	VIA CROCE F.	3

83	620	VIA CURIEL E.	3
11	40	VIA DA FOSSANO A.	3
85	640	VIA D'ACQUISTO S.	3
92	681	V.LO D'AZEGLIO M.	3
612	4431	P.ZZA DE GASPERI A.	3
99	750	VIA DE MARCHI E.	3
100	760	VIA DE SANCTIS	3
55	410	VIA DEL CARSO	3
98	740	VIA DEL MOLINO	3
95	710	VIA DELEDDA G.	3
96	720	VIA DELL'ACQUA E.	3
139	1090	VIA DI MONTEZEMOLO G.	3
104	790	VIA DI VITTORIO G.	3
101	770	VIA DIAZ A.	3
103	781	VIA DIVISIONE JULIA	3
82	611	VIA DON CROCI G.	3
106	801	VIA DON MAZZOLARI	3
195	1490	VIA DON MINZONI	3
223	1700	VIA DON PALAZZI F.	3
242	1820	VIA DON PARONZINI O.	3
305	2360	VIA DON STURZO	3
109	820	VIA DUE GIUGNO	3
110	830	VIA DUSE E.	3
111	840	VIA EINAUDI L.	3
112	850	VIA EINSTEIN A.	3
113	860	VIA ELVEZIA	3
66	500	VIA F.LLI CERVI	3
87	650	VIA F.LLI DANDOLO	3
102	780	VIA F.LLI DI DIO	3
265	2030	VIA F.LLI ROSSELLI	3
116	880	VIA FERMI E.	3
117	890	VIA FERRARIS G.	3
118	900	VIA FILZI F.	3
121	920	V.LO FIUME	3
122	930	VIA FLEMING A.	3
123	940	VIA FOGAZZARO A.	3
126	970	VIA FOSSE ARDEATINE	3
226	1721	VIA FRA PAMPURI	3
127	980	VIA FRANK A.	3
128	990	VIA FUSE' B.	3
130	1010	VIA GALIMBERTI D.	3
132	1030	VIA GALLINI A.	3
133	1040	VIA GALVANI L.	3
135	1060	VIA GASPAROTTO P.	3
86	641	VIA GEN. DALLA CHIESA	3
140	1100	VIA GOBETTI P.	3
141	1110	VIA GOLDONI C.	3
146	1140	VIA GRAMSCI A.	3
148	1150	VIA GRANDI A.	3
154	1190	VIA ISONZO	3

152	1180	VIA KLUZER F.	3
153	1181	VIA KULISCIOFF	3
156	1210	VIA LABRIOLA A.	3
157	1220	VIA LAMARMORA A.	3
159	1230	VIA LATTUADA F.	3
161	1250	VIA LEOPARDI G.	3
162	1260	VIA LIBIA	3
165	1271	VIA LUXEMBURG	3
166	1280	VIA MACHIAVELLI N.	3
173	1350	VIA MANIN D.	3
176	1380	VIA MARINO M.	3
177	1390	VIA MARONCELLI P.	3
178	1400	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	3
187	1422	VIA MENDOSIO	3
188	1430	VIA MENOTTI C.	3
190	1450	VIA MERCANTINI	3
191	1451	VIA MEREGHETTI C.	3
192	1460	VIA MEUCCI A.	3
198	1520	VIA MODIGLIANI A.	3
199	1530	VIA MOMBELLINO	3
170	1320	VIA MONS. MAINARDI L.	3
583	4210	VIA MONTALE E.	3
206	1540	VIA MONTE GRAPPA	3
208	1560	VIA MONTE ROSA	3
207	1550	VIA MONTELLO	3
210	1580	VIA MOR E.	3
211	1590	VIA MORANDI R.	3
213	1610	VIA NEGRI A.	3
590	4216	L.GO NERVI P.	3
215	1630	VIA NIEVO I.	3
217	1650	VIA NULLO F.	3
218	1660	VIA OBERDAN G.	3
221	1680	VIA PACINOTTI A.	3
331	2590	VIA PADRE C. VIGEVANO	3
581	4190	VIA PADRE M. KOLBE	3
222	1690	VIA PAGANINI N.	3
228	1730	VIA PARINI G.	3
230	1740	VIA PARODI P.	3
231	1750	VIA PASCOLI G.	3
232	1760	VIA PASSONI A.	3
233	1770	VIA PASUBIO	3
236	1790	VIA PAZIENZA	3
237	1800	VIA PELIZZA DA VOLPEDO	3
238	1810	VIA PELLICO S.	3
244	1840	VIA PIANZOLA G.	3
247	1870	VIA PIEMONTE	3
180	1402	VIA PIER SANTI MATTARELLA	3
248	1880	VIA PILO R.	3
158	1221	VIA PIO LA TORRE	3
249	1881	VIA PIRANDELLO L.	3

250	1890	VIA PISACANE C.	3
251	1900	VIA PODGORA	3
585	4212	L.GO POLLAK L.	3
252	1910	VIA PONTI A.	3
255	1930	VIA PORCELLINI C.	3
257	1950	VIA POSCALLO	3
258	1960	VIA PRIMO MAGGIO	3
57	421	VIA PRIV.CASTELLETTO	3
259	1970	VIA PUCCINI G.	3
261	1990	VIA QUASIMODO S.	3
263	2010	VIA REDIPUGLIA	3
587	4214	L.GO RICHINI F.M.	3
264	2020	VIA RIGHI A.	3
294	2270	VIA ROSMINI SERBATI	3
266	2040	VIA ROSSINI G.	3
267	2050	VIA SABA U.	3
269	2070	VIA SACCO E VANZETTI	3
270	2080	VIA SAFFI A.	3
273	2110	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	3
274	2120	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	3
635	6011	P.ZZA SANTA CHIARA	3
283	2190	VIA SANTA ROSA DA LIMA	3
282	2180	VIA SANT'ANTONIO	3
284	2200	VIA SANZIO R.	3
285	2210	VIA SAURO N.	3
287	2220	VIA SAVONAROLA G.	3
289	2240	VIA SCROSATI	3
290	2250	VIA SEGANTINI	3
291	2260	VIA SERAO M.	3
295	2280	VIA SFONDRINI G.	3
613	5003	VIA SODERINI	3
298	2310	VIA SOTTOCORNO P.	3
301	2320	VIA SPERI T.	3
302	2330	VIA STAMPA G.	3
304	2350	VIA STIGNANI S.	3
306	2370	VIA TAZZOLI E.	3
307	2380	VIA TENCA G.	3
601	4225	P.ZZA TENDA B.	3
312	2411	VIA TOBAGI W.	3
313	2420	VIA TOMMASEO N.	3
578	4050	VIA TORRIANI	3
314	2430	VIA TOSCANINI A.	3
315	2440	VIA TOTI E.	3
318	2470	VIA TURATI F.	3
320	2490	VIA UNGARETTI G.	3
321	2500	VIA VAL D'OSSOLA	3
325	2540	VIA VERBANO	3
326	2550	VIA VERCESI G.	3
328	2570	VIA VERGA G.	3
329	2571	VIA VERNE G.	3

332	2600	VIA VIGNA	3
333	2601	VIA VILLANI G.	3
334	2602	VIA VISCONTI F.M.	3
339	2640	VIA VOLTA A.	3
340	2650	VIA VOLTURNO	3
319	2480	VIA XI FEBBRAIO	3
341	2660	VIA ZACCONI E.	3
342	2661	VIA AI CAMPI	3
630	6008	P.ZZA AZIANI A.	2
640	6015	VIA BALOCCHI F.	3
345	2664	VIA BARONIO C.	3
343	2662	VIA BOSCHETTO	3
34	231	VIA BOVES	3
344	2663	VIA CARDINALA	3
548	3940	STR. CASALINA	3
564	4006	STR. CASE'	3
550	3941	STR. CASELLE	3
551	3950	STR. CASSINETTA	3
565	4007	STR. CASSOLNOVO	3
554	3960	STR. CASTERNO	3
60	441	VIA CASTOLDI A.	3
395	2980	LOC. CENTRO RICREAT.SUL TICINO	3
555	3970	STR. CHIAPPANA	3
625	6002	VIA CIGNA A.	3
349	2668	VIA CIOCCHINA	3
636	6012	VIA COPPI F.	3
557	3980	STR. CRIVELLINO	3
90	680	VIA D'AZEGLIO M.	3
71	521	PASSO DE' CISTERCENSI	1
107	802	P.GGIO DE GASPERI A.	3
194	1480	VIA DEI MILLE	3
624	6001	VIA DELLA NOCE	2
618	5007	L.GO DONATELLO	3
115	870	GALL. EUROPA	1
616	5005	PIAZZALE GANDHI	3
602	4226	VIA GANDHI	3
558	3990	STR. GINIBISSA	2
137	1070	VIA GINIBISSA	2
142	1120	P.ZZA GOLGI C. -IST.GERIATRICO	1
615	5004	VIA MARTIN LUTHER KING	3
179	1401	VIA MARZABOTTO	3
561	4000	STR. MENDOSIO	3
580	4130	STR. MERCADANTE	3
196	1500	GALL. MIRABELLO	1
346	2665	VIA MORONI L.	3
634	6010	VIA MOZART W.A.	2
563	4005	STR. OZZERO	3
617	5006	P.ZZA PARCO DEI BERSAGLIERI	2
573	4011	STR. PER VIGEVANO	3
621	5009	VIA PERTINI S.	3

644	6018	VIA PICASSO P.	3
566	4008	STR. POSCALLO	3
574	4020	STR. PRABALO'	3
643	6017	VIA PRIV. ALESSINA DI BELGIOJOSO	2
639	6014	VIA PRIV. BOCCIONI U.	2
641	6016	VIA PRIV. MAGUGLIANI L.	3
638	6013	VIA PRIV. MAZZOLA V.	3
597	4223	VIA PRIV.DEI PIOPPI	3
608	4429	VIA PRIV.DEI TIGLI	3
607	4330	VIA PRIV.DELL'ACQUA	3
593	4220	VIA PRIV.DELLE BETULLE	3
603	4227	VIA PRIV.DELLE QUERCE	3
347	2666	VIA PRIV.FORNACINO	3
569	4010	STR. PROV. PER PAVIA N.526	3
576	4040	LOC. QUARTIERE MIRABELLA	3
575	4030	STR. ROBECCO	3
600	4224	VIA ROGGIA BOSCHETTO	3
650	10001	VIA ROMEO SCARIONI	3
632	6009	VIA ROSSI F.LLI	1
627	6004	P.ZZA SAMEK LODOVICI	1
628	6007	VIA SCAGLIA A.	3
567	4009	STR. STATALE VIGEVANESE N.494	3
317	2460	VIA TRIESTE	2
348	2667	VIA VERDESIACUM	3
626	6003	VIA VIGONI E.	3

ID	BIFACCIALE	INDIRIZZO 1	INDIRIZZO 2	TIPOLOGIA	DIMENSIONI	QTA SPAZI
147	SI	Corso San Pietro	civico 61	Funebre	70 x 50	2
100	NO	piazza C. Mussi	civico 6	Istituzionale	70 x 100	2
101	NO	piazza C. Mussi	fronte Ospedale	Istituzionale	70 x 100	4
1	SI	piazza Cavour		Commerciale	70 x 100	4
87	NO	piazza Cavour	ang. Via XX Settembre	Istituzionale	70 x 100	4
88	NO	piazza Cavour	lato fossa	Istituzionale	70 x 100	2
89	NO	piazza Cavour	fronte Billa	Istituzionale	70 x 100	4
129	NO	piazza Cavour	fronte Billa	Commerciale	70 x 100	4
59	SI	piazza Salvador Allende	civico 1	Commerciale	70 x 100	4
102	NO	piazza Samek		Istituzionale	70 x 100	4
34	SI	via Alfieri	civico 10	Commerciale	70 x 100	8
63	SI	via Brodolini	civico 26	Commerciale	100 x 140	4
29	NO	via C. M. Maggi	civico 50	Commerciale	70 x 100	36
30	SI	via C. M. Maggi	civico 38	Commerciale	100 x 140	4
142	NO	Via C. M. Maggi	civico 50	Funebre	70 x 50	1
84	SI	via C. Menotti	civico 2/4	Commerciale	100 x 140	4
67	SI	via Canzio	civico 22	Commerciale	70 x 100	8
39	SI	via Cassolnovo	civico 40	Commerciale	70 x 100	8
40	SI	via Cassolnovo	civico 71/C	Commerciale	70 x 100	8
42	NO	via Cassolnovo	civico 29	Commerciale	70 x 100	4
43	NO	via Cassolnovo	civico 29	Commerciale	100 x 140	12
107	NO	via Cassolnovo	ang. Via De Santis	Istituzionale	70 x 100	2
145	NO	Via Cassolnovo	civico 25/A	Funebre	70 x 50	1
135	NO	via Correnti	civico 1	Commerciale	70 x 100	2
82	SI	via Crivellino	angolo via Moroni	Commerciale	100 x 140	4
85	NO	via Dante	bazar	Commerciale	600 x 300	2
38	NO	via De Amicis	civico 2	Commerciale	100 x 140	12
70	SI	via Della Noce	angolo via Ginibissa	Commerciale	100 x 140	4
47	SI	via Diaz	angolo via Novara	Commerciale	70 x 100	8
120	NO	via Don G. Croci		Istituzionale	70 x 100	4
60	NO	via Donatori di Sangue	AVIS	Commerciale	100 x 140	2

83	SI	via E. Montale	civico 1	Commerciale	70 x 100	4
76	SI	via Ferrari	castelletto (civico 16)	Commerciale	100 x 140	4
115	NO	via Ferrari	Castelletto -> parcheggio	Istituzionale	70 x 100	4
48	SI	via Fratelli Cervi	civico 13	Commerciale	70 x 100	8
35	SI	via G. Galilei	civico 41	Commerciale	100 x 140	4
36	NO	via G. Galilei	civico 8/11	Commerciale	70 x 100	8
37	NO	via G. Galilei	civico 8/11	Commerciale	100 x 140	6
144	SI	Via Galileo Galilei	civico 41	Funebre	70 x 50	2
81	SI	via Ginibissa	civico 58/60	Commerciale	70 x 100	8
50	SI	via L. Da Vinci	civico 72	Commerciale	100 x 140	4
51	NO	via L. Da Vinci	angolo via M. Greppi	Commerciale	70 x 100	2
31	SI	via Legnano	civico 29	Commerciale	70 x 100	8
32	SI	via Legnano	civico 59	Commerciale	70 x 100	16
33	SI	via Legnano	civico 67	Commerciale	100 x 140	4
146	SI	Via Legnano	civico 59	Funebre	70 x 50	2
61	SI	via Luxenburg	civico 1	Istituzionale	70 x 100	4
111	NO	via Luxenburg	ang. Via Cassolnovo	Istituzionale	70 x 100	4
117	NO	via Macchiavelli	civico 36/a	Istituzionale	70 x 100	4
66	SI	via Mereghetti	civico 10	Commerciale	100 x 140	4
71	SI	via Mozart	civico 17	Commerciale	100 x 140	4
73	SI	via Mozart	civico 4	Commerciale	100 x 140	4
113	NO	via Mozart	civico 4	Istituzionale	70 x 100	4
68	SI	via Novara	civico 33	Commerciale	70 x 100	4
69	SI	via Novara	civico 74	Commerciale	100 x 140	4
112	NO	via Novara	civico 65	Istituzionale	70 x 100	4
134	NO	via Novara	civico 75	Commerciale	70 x 100	4
62	SI	via P. C. da Vigevano	civico 14	Commerciale	100 x 140	4
44	NO	via Palestro	civico 37	Commerciale	70 x 100	12
45	NO	via Palestro	civico 29	Commerciale	70 x 100	24
46	NO	via Palestro	civico 37	Commerciale	100 x 140	8
108	NO	via Palestro	ang. Via Donatori di Sangue	Istituzionale	70 x 100	2
126	SI	via Palestro	civico 5	Commerciale	70 x 100	4
141	NO	Via Palestro	civico 29	Funebre	70 x 50	1

118	NO	via Paolo VI	ang. Via Pontida	Istituzionale	70 x 100	2
122	NO	via Papa Giovanni	Cimitero -> lato sx	Istituzionale	70 x 100	8
123	NO	via Papa Giovanni	Cimitero -> lato dx	Istituzionale	70 x 100	4
124	NO	via Papa Giovanni	civico 47	Istituzionale	70 x 100	4
136	NO	via Papa Giovanni	Cimitero -> lato dx	Commerciale	70 x 100	4
137	NO	via Papa Giovanni	civico 13	Commerciale	70 x 100	4
49	SI	via Parini	civico 8	Commerciale	70 x 100	4
75	SI	via Pasubio	civico 71	Commerciale	100 x 140	4
114	NO	via Pasubio	civico 48	Istituzionale	70 x 100	4
64	SI	via Pазienza	angolo via A. Scaglia	Commerciale	100 x 140	4
65	SI	via Puecher	parcheggio	Commerciale	70 x 100	8
77	SI	via Stampa	castelletto (civico 2)	Commerciale	100 x 140	4
116	NO	via Stampa	Castelletto	Istituzionale	70 x 100	4
22	SI	via Stignani	fronte scuola	Commerciale	70 x 100	16
99	NO	via Stignani	scuole	Istituzionale	70 x 100	4
19	NO	via T. Grossi	civico 2	Commerciale	70 x 100	8
21	SI	via Ticino	angolo via Stignani	Commerciale	70 x 100	8
121	NO	via Ticino	ang. Via Papa Giovanni	Istituzionale	70 x 100	4
109	NO	via Vittorio Veneto	parcheggio	Istituzionale	70 x 100	4
110	NO	via Vittorio Veneto	fossa	Istituzionale	70 x 100	4
133	NO	via Vittorio Veneto	ang. Via S. Dell'Uomo	Commerciale	70 x 100	4
86	SI	Via Volta	civico 15	Commerciale	70 x 100	8
18	SI	via XXV Aprile	angolo viale Mazzini	Commerciale	70 x 100	8
131	NO	via XXV Aprile	angolo viale Mazzini	Commerciale	70 x 100	4
23	NO	viale C. Cattaneo	fronte parcheggio mercato	Commerciale	70 x 100	20
24	NO	viale C. Cattaneo	fronte parcheggio mercato	Commerciale	100 x 140	10
103	NO	viale Cattaneo	ang. Via S. Dell'Uomo	Istituzionale	70 x 100	2
104	NO	viale Cattaneo	civico 4	Istituzionale	70 x 100	4
148	NO	Viale Cattaneo	civico 2	Funebre	70 x 50	1
8	SI	viale Cavallotti	civico 18	Commerciale	70 x 100	8
9	NO	viale Cavallotti	civico 36	Commerciale	70 x 100	4
10	NO	viale Cavallotti	civico 66	Commerciale	100 x 140	8
25	SI	viale G. G. Sforza	angolo via Anfossi	Commerciale	70 x 100	8

26	SI	viale G. G. Sforza	angolo via Stignani	Commerciale	70 x 100	8
27	SI	viale G. G. Sforza	angolo via Gandhi	Commerciale	70 x 100	4
79	NO	viale G. G. Sforza	stadio	Commerciale	600 x 300	2
140	SI	Viale G. G. Sforza	civico 16	Funebre	70 x 50	2
20	NO	viale Giotto	di fianco benzinaio	Commerciale	70 x 100	20
98	NO	viale Giotto	parcheeggio Supermercato LD	Istituzionale	70 x 100	4
2	NO	viale Manzoni	civico 12	Commerciale	70 x 100	8
3	NO	viale Manzoni	civico 56	Commerciale	70 x 100	8
4	NO	viale Manzoni	civico 78	Commerciale	100 x 140	2
5	NO	viale Manzoni	civico 66	Commerciale	100 x 140	2
6	NO	viale Manzoni	civico 30	Commerciale	100 x 140	2
7	NO	viale Manzoni	civico 14	Commerciale	100 x 140	2
90	NO	viale Manzoni	altezza semaforo	Istituzionale	70 x 100	2
91	NO	viale Manzoni	ang. Via Cavallotti	Istituzionale	70 x 100	2
11	NO	viale Mazzini	civico 108	Commerciale	100 x 140	4
12	SI	viale Mazzini	civico 16/18	Commerciale	70 x 100	8
13	SI	viale Mazzini	civico 50/B	Commerciale	70 x 100	8
14	SI	viale Mazzini	civico 58	Commerciale	70 x 100	8
15	SI	viale Mazzini	civico 66	Commerciale	70 x 100	4
16	SI	viale Mazzini	civico 76	Commerciale	70 x 100	8
17	SI	viale Mazzini	fronte Carabinieri	Commerciale	70 x 100	4
92	NO	viale Mazzini	ang. Via XXV Aprile	Istituzionale	70 x 100	4
93	NO	viale Mazzini	civico 139	Istituzionale	70 x 100	4
94	NO	viale Mazzini	civico 127	Istituzionale	70 x 100	4
95	NO	viale Mazzini	civico 76	Istituzionale	70 x 100	4
96	NO	viale Mazzini	fronte Carabinieri	Istituzionale	70 x 100	4
130	NO	viale Mazzini	Carabinieri	Commerciale	70 x 100	4
139	SI	Viale Mazzini	civico 16/18	Funebre	70 x 50	2
143	NO	Viale Mazzini	civico 106	Funebre	70 x 50	1
52	NO	viale Serafino Dell'Uomo	civico 46	Commerciale	70 x 100	4
53	NO	viale Serafino Dell'Uomo	civico 40	Commerciale	70 x 100	8
54	NO	viale Serafino Dell'Uomo	civico 38 (tabella grande)	Commerciale	70 x 100	4
55	NO	viale Serafino Dell'Uomo	civico 38 (tabella piccola)	Commerciale	70 x 100	2

56	NO	viale Serafino Dell'Uomo	civico 1 (tabella grande)	Commerciale	70 x 100	4
57	NO	viale Serafino Dell'Uomo	civico 1	Commerciale	100 x 140	6
97	NO	viale Serafino Dell'Uomo	ang. Via Correnti	Istituzionale	70 x 100	2
128	NO	viale Serafino Dell'Uomo	civico 1 (tabella piccola)	Commerciale	70 x 100	2
105	NO	viale Sforza	ang. Via Stignani	Istituzionale	70 x 100	4
106	NO	viale Sforza	ang. Via Maroncelli	Istituzionale	70 x 100	4
119	NO	viale Sforza	stadio	Istituzionale	70 x 100	4
132	NO	viale Sforza	ang. Via Stignani	Commerciale	70 x 100	4



COMUNE DI ABBiateGRASSO
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA: Prima convocazione

Delibera N. 28 del 31/03/2021

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE, EX ART. 1 DELLA LEGGE 160/2020, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** , addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **21:00** , in audio video conferenza ai sensi dell'art. 73 della Legge 24/04/2020 n. 27, di conversione con modificazioni del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dei DPCM del 18 e 24/10/2020, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	NAI CESARE FRANCESCO	PRESENTE	14	GARAVAGLIA MARTINA	PRESENTE
2	ARRIGONI SARA	PRESENTE	15	GRANZIERO EMANUELE PASQUALE	PRESENTE
3	BAIETTA MARINA	PRESENTE	16	LOVATI FLAVIO	PRESENTE
4	BIGLIERI FRANCESCO	PRESENTE	17	PIVA MAURIZIO	PRESENTE
5	CAMERONI GRAZIELLA	ASSENTE	18	SPAMPATTI DANIELA	ASSENTE
6	CATTONI CHRISTIAN	PRESENTE	19	PUSTERLA MICHELE	PRESENTE
7	CERESA GIANLUCA	PRESENTE	20	SERRA GIUSEPPE	PRESENTE
8	DE MARCHI MARIA ANTONIETTA	PRESENTE	21	TAGLIABUE MARCANTONIO	PRESENTE
9	DELL'ACQUA EMY	PRESENTE	22	TARANTOLA LUIGI ALBERTO	PRESENTE
10	DI GIACOMO GABRIELE	ASSENTE	23	VALANDRO SARA	PRESENTE
11	FINIGUERRA DOMENICO	PRESENTE	24	DENARI MAURIZIO	PRESENTE
12	MAGNONI DONATELLA	PRESENTE	25	CHILlico FRANCESCO	PRESENTE
13	GALLOTTI EMANUELE	PRESENTE			

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione **il Segretario Generale dott. Lorenzo Olivieri.**

Essendo legale il numero degli interventi, **il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue** assume la presidenza e sottopone all'esame il provvedimento in oggetto indicato.

Relaziona sull'argomento l'Assessore al Rilancio Economico delle Attività e delle Imprese, Partecipate Bilancio e Patrimonio, Sig. Francesco Bottene.

Interviene il consigliere Sig. Cattoni Christian e successivamente l'Assessore Bottene.

Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

La registrazione integrale della seduta è disponibile sul sito web dell'Ente all'indirizzo <https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/il-comune/amministrazione-comunale/consiglio-comunale.html>

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 con DM 13-1-2021;

Considerato che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione del Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, (allegato a));

Ritenuto, inoltre, in fase di prima applicazione di procedere all'approvazione delle tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, evidenziando che - sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019 - le stesse dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti tributi minori; (allegato b)

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile (sub. 1);

Visto l'allegato verbale della Commissione Prima riunitasi in data 25/03/2021;

Acquisito l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (verbale n. 12 del 26/03/2021);

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Atteso che il Consigliere Sig. Cattoni Christian propone i seguenti emendamenti:

Art. 21 "Riduzioni"

– comma 2 –

che viene così riformulato:

“ Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che limitano l'accessibilità all'esercizio hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere. “

Si procede alla votazione dell'emendamento che viene approvato all'unanimità;

Art. 21 "Riduzioni"

- comma 3 -

che viene così riformulato:

“Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori per le esposizioni annuali, mentre decorrono da subito per le esposizioni temporanee effettuate nel periodo dei lavori e nei sei mesi successivi. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.”

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), astenuti 1 (Serra) e contrari 13 (tredici Sigg. Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Pusterla, Valandro, Arrigoni, Ceresa, Tagliabue, Nai) resi per appello nominali dai n. 22 consiglieri presenti e votanti, l'emendamento viene respinto.

Articolo 29 " Riduzione del diritto "

- comma 1 -

che viene così riformulato:

La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;
- f) per gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori della durata superiore a un mese, per la realizzazione di opere pubbliche che limitano l'accessibilità all'esercizio commerciale, nel periodo dei lavori e nei sei mesi successivi;

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), contrari 14 (quattordici Sigg. Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Valandro, Pusterla, Arrigoni, Ceresa, Serra, Tagliabue, Nai), resi per appello nominali dai n. 22 consiglieri presenti e votanti, l'emendamento viene respinto.

Articolo 38 "Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione"

- comma 2 -

che viene così riformulato:

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione. La domanda deve essere presentata al protocollo generale dell'Ente e verrà trattata da:

- a) Settore tecnico per tramite dei servizi competenti per occupazioni di carattere stabile (es.: chioschi, edicole, distributori di carburante, condutture, ambulanti titolari di posteggio fisso, ect.)
- b) Settore Polizia Municipale per le occupazioni a carattere temporaneo (es.: ponteggi, fioriere, attività culturali, ricreative, sportive, etc.)

Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio comunale competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sulla quale la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata, verificando che per il soggetto richiedente risultino regolarizzati i pagamenti di eventuali canoni dovuti per l'occupazione di suolo pubblico e/o che siano avviati piani di rientro; in caso contrario le domande di occupazione verranno respinte. L'autorizzazione/concessione verrà rilasciata nei tempi previsti dalle norme vigenti in materia, tenuto conto anche delle eventuali tempistiche endoprocedimentali.

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), contrari 13 (tredici Sigg. Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Valandro, Pusterla, Arrigoni, Ceresa, Tagliabue, Nai) resi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe, l'emendamento viene respinto.

*Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
richiesta inserimento - comma 4 -*

L'Ufficio Comunale competente per l'istruttoria di rinnovo delle occupazioni permanenti o di proroga delle occupazioni temporanee verifica che per il concessionario risultino regolarizzati i

pagamenti dei precedenti canoni dovuti per l'occupazione che si intende rinnovare o prorogare e/o che siano avviati piani di rientro: in caso contrario la domanda verrà respinta.

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), contrari 13 (tredici Sigg. Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Valandro, Pusterla, Arrigoni, Ceresa, Tagliabue, Nai) resi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe, l'emendamento viene respinto.

Articolo 52- Agevolazioni

- comma 3 –

che viene così riformulato:

Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che limitano l'accessibilità all'esercizio, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 18 (diciotto), contrari 3 (tre Sigg. Lovati, Baietta, Chillico) resi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe, l'emendamento viene approvato.

Articolo 52- Agevolazioni

richiesta inserimento - comma 4 –

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori per le esposizioni annuali, mentre decorrono da subito per le esposizioni temporanee effettuate nel periodo dei lavori e nei sei mesi successivi. Per le esposizioni annuali i soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), contrari 13 (tredici Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Valandro, Pusterla, Arrigoni, Ceresa, Tagliabue, Nai) resi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe, l'emendamento viene respinto.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

- comma 2 –

Le procedure di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita nei mercati e di rilascio della relativa concessione di posteggio sono disciplinate dal Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Area Pubblica approvato con delibera di C.C. n. 38 del 09.04.2002 e s.m.i. e sono comunque assoggettate all'avvenuto pagamento dei canoni dovuti e/o all'aver avviato piani di rientro: in caso contrario le domande di occupazione verranno respinte.

Si procede alla votazione dell'emendamento e con voti favorevoli 8 (otto), contrari 13 (tredici Sigg. Garavaglia, Magnoni, Gallotti, Piva, Lovati, Baietta, Chillico, Valandro, Pusterla, Arrigoni, Ceresa, Tagliabue, Nai) resi dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe, l'emendamento viene respinto

Si procede, successivamente, alla votazione del “ Regolamento per l'introduzione e l'applicazione ex art. 1 della Legge n. 166/2020, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – anno 2021” e con voti favorevoli 13 (tredici), astenuti 8 (otto Sigg. Tarantola, Denari, Finiguerra, Cattoni, Dell'Acqua, Biglieri, De Marchi e Granziero) resi per appello nominale dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intende integralmente riportata,

1) di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comprensivo dei relativi allegati (elenco strade ed elenco impianti pubblicità e affissioni), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come emendato, in sostituzione dei regolamenti del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'Installazione di mezzi Pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché Canone Patrimoniale non Ricognitorio;

2) di approvare, in fase di prima applicazione, i coefficienti e la tariffa relativa al Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, così come determinate nell'allegato b) al presente provvedimento;

3) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4) di evidenziare che l'entrata in vigore del sopracitato Regolamento, nonché l'abrogazione di quelli precedentemente adottati dall'Ente in materia di tributi minori, dovrà intendersi in ogni caso decorrente dal 1° gennaio 2021;

Successivamente con separata votazione e con voti con voti favorevoli 13 (tredici), astenuti 8 (otto Sigg. Tarantola, Denari, Finiguerra, Cattoni, Dell'Acqua, Biglieri, De Marchi e Granziero) resi per appello nominale dai n. 21 consiglieri presenti e votanti, essendo uscito dall'aula il consigliere Sig. Serra Giuseppe;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di dare pronta attuazione al presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Marcantonio Tagliabue

il Segretario Generale
dott. Lorenzo Olivieri
